

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	22
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
AVVERTENZA	21

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Lo Presti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda come sul provvedimento in esame la Commissione Giustizia abbia già espresso parere favorevole il 21 gennaio scorso. Osserva quindi che l'esigenza di procedere ad un nuovo esame del testo è determinata dalla circostanza che questo, dopo l'approvazione finale, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica proprio su questioni di competenza della Commissione Giustizia.

Il Presidente, in primo luogo, ha sottolineato gli effetti negativi dovuti dalla eterogeneità del contenuto sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto, nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari compe-

tenti per ciascuna delle materie interessate, citando direttamente la Commissione giustizia che non ha potuto seguire l'esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti.

Per quanto attiene poi alle disposizioni specifiche del testo che hanno suscitato perplessità, si tratta dell'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e dell'articolo 20, relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

L'articolo 31, in particolare, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-*quater*). In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30). Per prima cosa voglio sottolineare che il Presidente non critica assolutamente la possibilità di prevedere l'arbitrato, ma pone la sua attenzione sull'esigenza di « verificare attentamente che le relative disposizioni (che prevedono l'arbitrato) siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole ».

La Corte Costituzionale, infatti, ha ribadito che solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione).

La questione è, quindi, nella circostanza che stiamo trattando di rapporti di lavoro « nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti ».

La Corte, quindi, ha riconosciuto la necessità di garantire la « effettiva » volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale.

Il Presidente della Repubblica, quindi, ha espresso una serie di perplessità sul comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria. Espressamente nel messaggio si dice che « la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro ». Perplessità che non vengono meno per il fatto che si affida la verifica della effettività della volontà di devolvere ad arbitri le controversie agli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

Altro punto sul quale si sono espresse delle perplessità è la nuova formulazione dell'articolo 412 del codice di procedura civile contenuta nel comma 5 dell'articolo 31 (disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo), secondo cui la clausola compromissoria può ricomprendere anche la « richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ». Ciò significa, infatti, che la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge, incidendo in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Il Presidente osserva che non può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell'ordi-

namento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti.

Secondo il Presidente, attraverso il giudizio di equità l'obiettivo che si intende perseguire, sia pure in maniera non esplicitata, è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, che si è finora prevalentemente basata su normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva.

Per il Presidente, « il problema che si pone è dunque quello di definire – nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento – in modo puntuale modalità, tempi e limiti che rendano il ricorso all'arbitrato – nell'ambito del rapporto di lavoro – coerente con la necessità di garantire l'effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore (da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengono ugualmente non negoziabili). Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione, pur rilevante, delle garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. »

Altra disposizione oggetto del messaggio è l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro. La disposizione, in particolare, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge-delega 51/1955, è volta ad escluderne l'applicazione non soltanto, come da essa espressamente previsto, per il « lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili », ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

Il Presidente osserva che « dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi – come invece sta accadendo in

procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie – le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili ». Opportunamente viene ricordato che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti.

Il primo rilievo riguarda la natura della disposizione che, secondo il Presidente, non può essere considerata interpretativa, quanto piuttosto integrativa. Si osserva poi che la norma incide, inoltre, su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti.

Il Presidente, inoltre, osserva che l'articolo 20 presenta profili problematici anche nella parte – in sé largamente condivisibile – che riguarda la « salvezza » del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche – non rinvenibili nella legge – che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un « fatto doloso o colposo » addebitabile a un soggetto individuato (articolo 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di « dolo o colpa » nella determinazione del danno.

Secondo il Presidente, « per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori ».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.40.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nel ricordare che la proposta di legge in esame è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile prossimo, avverte che la Commissione esaminerà gli emendamenti presentati nella seduta di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 aprile 2010 il gruppo del Partito democratico ha presentato una richiesta di dati e informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera. Fa quindi presente che il sottosegretario Caliendo le ha comunicato che i predetti dati ed informazioni saranno forniti nella seduta di domani.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che da notizie di stampa sembrerebbe che il Governo sia in procinto di emanare un decreto-legge che sostanzialmente riprodurrebbe il contenuto del disegno di legge n. 3291, all'esame della Commissione. Chiede quindi se il Presidente Bongiorno sia in possesso di notizie più dettagliate al riguardo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente di avere appreso dell'intenzione del Governo di emanare il decreto-legge cui fa riferimento l'onorevole Bernardini non direttamente, ma tramite notizie di stampa. Non è peraltro a conoscenza di quale dovrebbe essere l'esatto contenuto di tale decreto-legge e, in particolare, se

lo stesso sia totalmente o parzialmente riproduttivo della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 3291. Osserva, in ogni caso, che la presentazione di un siffatto decreto-legge non determinerebbe la violazione di alcuna norma regolamentare né esproprierebbe la Commissione di alcuna delle sue competenze. La presentazione del decreto-legge in questione significherebbe che, in considerazione dell'estrema gravità della situazione delle carceri, il Governo ha ritenuto necessario fare entrare immediatamente in vigore una determinata normativa. Seguirebbe, come di consueto, l'esame in sede referente del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione presso questa Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.

17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

SEDE REFERENTE

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni
non riconosciute. (C. 1090 Vietti).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici e le organizzazioni sindacali non rientrano nell'ambito dell'oggetto della delega e del potere delegato al Governo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

1. 1. Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 4. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 2. 3.** Zeller, Brugger.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

*** 2. 5.** Contento.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: operando, ove necessario, il coordinamento con la disciplina dell'insolvenza;

2. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle fondazioni sottoposte a direzione e coordinamento di altre fondazioni.

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 5. Contento.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i principi, inserire le seguenti: e le competenze.

3. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Resta in ogni modo salva l'attribuzione di competenze per la gestione dei registri di cui al presente comma alle Regioni e Province autonome.

3. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo, con le seguenti: controllo puramente formale all'atto dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche

e la registrazione dell'atto di costituzione o di fondazione presso l'Agenzia delle Entrate.

3. 4. Zeller, Brugger.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 15. Contento.

Sopprimere il comma 2.

4. 16. Contento.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

4. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

4. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

4. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

4. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: nonché di una sanzione amministrativa per gli amministratori che si siano resi inadempienti.

4. 1. Il Relatore.

Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere le norme inderogabili che disciplinano l'esclusione degli associati.

4. 2. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

4. 10. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 4.

4. 18. Contento.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4. 11. Il Relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: al tribunale, aggiungere le seguenti: o all'Autorità di vigilanza.

4. 5. Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 6.

4. 17. Contento.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

4. 14. Zeller, Brugger.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Zeller, Brugger.

Sopprimerlo.

*** 5. 2.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Contento.

Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis. – (Fondazioni) – 1. Per quanto concerne le fondazioni, la riforma è ispirata ai seguenti principi direttivi:

a) determinare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo lecito;

b) distinguere tra le fondazioni che realizzano finalità meramente private e le fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità;

c) prevedere che la denominazione fondazione possa essere assunta solo dalle persone giuridiche che siano state riconosciute come fondazioni e non da altri enti.

2. Prevedere che sono fondazioni che realizzano finalità meramente private quelle che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone e che non sollecitano, né ricevono oblazioni o donazioni dal pubblico.

Nella disciplina delle fondazioni che realizzano finalità meramente private, la riforma è diretta a:

a) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali, ai diritti dei beneficiari e agli strumenti di tutela degli interessi coinvolti;

b) qualora la fondazione persegua lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi, prevedere una deroga all'esercizio dell'azione di riduzione nel caso in cui il beneficiario sia predefinito in maniera definitiva e le rendite siano individuate e destinate al suo mantenimento;

c) prevedere la possibilità e i limiti dell'ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di revocare la fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, provocandone la liquidazione o la trasformazione;

d) prevedere che solo alla fondazione privata si applichi la disciplina della trasformazione eterogenea prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile.

3. Per quanto concerne le fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità, la riforma è diretta a prevedere nome che assicurino:

a) la stabilità e la continuità nel perseguire lo scopo sociale;

b) la consistenza del patrimonio destinato a realizzare uno scopo, fissato in un ammontare comunque non inferiore ad un milione di euro;

c) la possibilità di realizzare modifiche statutarie solo accessorie e strumentali, nei limiti in cui ciò sia funzionale ad una migliore e più razionale realizzazione dello scopo;

d) un regime dell'estinzione e della trasformazione omogenea comunque idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo fondazione.

3. Per quanto concerne l'amministrazione delle fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità, la riforma è diretta a:

a. individuare quali competenze esclusive degli amministratori:

i. la gestione dell'attività sociale;

ii. la predisposizione del progetto di bilancio;

iii. l'amministrazione e la destinazione dei fondi agli scopi annunciati;

iv la gestione dell'attività d'impresa, ove esercitata.

b. prevedere:

i. particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica di amministratore;

ii. limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, ovvero criteri di turnazione tra gli stessi;

iii. che almeno un terzo degli amministratori sia scelto in ragione degli interessi coinvolti dallo scopo della fondazione.

c. la costituzione di un comitato interno di controllo sulla gestione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

d. l'obbligo di redigere un rendiconto economico, conformemente ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositarsi annualmente presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni corrisposte agli amministratori che prestano il proprio lavoro in favore della fondazione;

e. prevedere la denuncia di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori all'Autorità di controllo ovvero, fino a quando l'Autorità di controllo non è istituita, la denuncia al tribunale da parte dei componenti dell'organo di controllo.

4. Prevedere per le fondazioni che hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore a dieci milioni di euro la costituzione di un organo di indirizzo, composto per almeno un terzo dei componenti da soggetti professionalmente competenti e rappresentativi degli interessi coinvolti nell'attività della fondazione. L'organo di indirizzo, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in materia di approvazione dei rendiconti, delle modifiche statutarie e dei regolamenti, di fusione e scissione.

5. Per quanto concerne la posizione dei beneficiari nelle fondazioni che mirano a realizzare fini di interesse collettivo o riferibile alla generalità la riforma è diretta a prevedere nome che assicurino:

1. che lo statuto preveda idonei e precisi obblighi di trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari;

2. che i beneficiari possano sollecitare all'organo interno di controllo una verifica degli adempimenti della fondazione;

3. che quanti rientrino tra i potenziali beneficiari, identificati dalle regole statutarie, possano denunciare all'Autorità di controllo ovvero, fino a quando l'Autorità di controllo non è istituita, al tribunale la sussistenza di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori.

ART. 5-ter – (*Destinazione di beni senza attribuzione della personalità giuridica*). –

1. La riforma è diretta a disciplinare il regime dei beni donati o lasciati ad una persona giuridica con destinazione particolare ad uno scopo diverso da quello dell'ente, prevedendo in particolare:

a) le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione;

b) adeguate forme di pubblicità;

c) che nella corrispondenza i beni lasciati o donati con una destinazione particolare siano indicati come fondazione dipendente;

d) il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni;

e) la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento della persona giuridica, prevedendo che il patrimonio sia devoluto, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

2. La riforma è diretta a disciplinare il regime delle oblazioni raccolte tra il pubblico ovvero dei beni donati o lasciati ad un'associazione non riconosciuta per uno scopo diverso da quello proprio dell'ente, prevedendo in particolare:

a) le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione;

b) adeguate forme di pubblicità nel rendiconto economico e nella corrispondenza;

c) la responsabilità solidale di quanti amministrano i fondi per la destinazione degli stessi allo scopo annunciato;

d) la responsabilità sussidiaria di quanti agiscono in nome e per conto dell'associazione per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni;

e) la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento dell'associazione non riconosciuta, prevedendo che detti fondi siano devoluti, con lo stesso onere, a persone giuridiche che hanno fini analoghi.

5. 01. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 3. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 1. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

6. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – (Autorità di controllo). –
1. Il Governo è delegato ad istituire una Autorità indipendente di controllo sulle associazioni e fondazioni di diritto privato.

2. L'Autorità di controllo esercita il proprio controllo sulle associazioni e sulle fondazioni che hanno un attivo dello stato patrimoniale superiore a dieci milioni di

euro. Tali enti devono necessariamente essere assoggettati alla revisione contabile secondo i criteri fissati dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della legge e degli statuti sugli equilibri patrimoniali e sull'effettiva realizzazione degli interessi dei beneficiari;

b) vigila sul perseguimento dello scopo statutario;

c) vigila sulla conservazione del patrimonio;

d) esercita l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori;

e) vigila sulla trasparenza e sulla correttezza dell'attività di erogazione;

f) riceve dagli interessati le denunce di irregolarità nello svolgimento delle attività erogative delle fondazioni e decide su di esse nell'esercizio dei poteri di controllo stabiliti dalla legge.

L'Autorità di vigilanza può chiedere in qualunque momento informazioni agli enti sottoposti al controllo e del pari può disporre ispezioni o chiedere l'esibizione di documenti.

Qualora siano accertate gravi irregolarità ai sensi dei comma precedenti, l'Autorità può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario.

6. 01. Il Relatore.